

 Azienda Ospedaliera CTO/CRF/M. ADELAIDE	DELIBERAZIONE	MOD PG 423.02-12 revisione 1 del 18/04/2007	
		approvazione	emissione
		Direttore Generale	Rappresentante della Direzione

Nota 1: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n. 470	/DG/2007/DSA	del 5.11.07
----------------------	--------------	-------------

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO INDIVIDUALE AL DOTT. GIUSEPPE SCIELZO IN QUALITA' DI ESPERTO QUALIFICATO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 230/95 ED ESPERTO IN FISICA MEDICA PER I CONTROLLI DI QUALITA' E RESPONSABILE FISICO PER LE RISONANZE MAGNETICHE: PERIODO 1° GENNAIO 2008 – 31 DICEMBRE 2008. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA SPESA PRESUNTA € 56.300,00 (IVA INCLUSA)

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 62-5348 del 19 febbraio 2007, di nomina a Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F./MARIA ADELAIDE con decorrenza 1° marzo 2007;
- Visti gli atti relativi alla materia in trattazione e, in particolare, esaminata la proposta della Responsabile dell'Ufficio di Staff alla Direzione Sanitaria d'Azienda, formulata nei termini seguenti:
- Letto l'art. 7, comma 6, della Legge n. 165/2001, in base alla quale le Amministrazioni Pubbliche possono, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- Richiamato il provvedimento n. 422/C/2006/DSA del 29.12.2006, con cui si è disposto l'incarico per l'effettuazione, da parte del Dott. Giuseppe SCIELZO, di attività di consulenza in qualità di esperto qualificato di cui al Decreto Legislativo 230/95 ed esperto in Fisica Medica per i controlli di qualità e responsabile fisico per le risonanze magnetiche, anno 2007;
- Ravvisata la necessità di assicurare la continuità dell'attività di cui innanzi, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs 230/95 e s.m.i.;
- Constatato che il Dott. SCIELZO, con nota del 19.10.2007, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico nei termini ed alle condizioni di cui all'allegato contratto (di n. 2 pagine, parte integrante del presente atto);
- Visto l'art.1, comma 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) che impone limiti economici per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, stabilendo che:
 - *"la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta per ciascuno degli anni 2005,2006, e 2007 dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni esclusi le università, gli enti e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004"*;
- Considerato che tra le esemplificazioni espresse dalla Corte dei Conti si sostiene, espressamente, che:
 - *"Non rientrano nella previsione del comma 11 (della legge 30 dicembre 2004, n. 311) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati"*;

 Azienda Ospedaliera CTO/CRF/M. ADELAIDE	<h2 style="margin: 0;">DELIBERAZIONE</h2>	MOD PG 423.02-12 revisione 1 del 18/04/2007	
		approvazione	emissione
		Direttore Generale	Rappresentante della Direzione

Nota 1: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n. 470	/DG/2007/DSA	del 5.11.07
----------------------	--------------	-------------

- Atteso che l'oggetto della convenzione è costituito, appunto, dall'acquisizione di competenze tecnico specialistiche non presenti in azienda ed obbligatorie per legge in quanto finalizzate alla tutela della salute del personale dipendente e che, pertanto, si viene a configurare concretamente la fattispecie prevista dalla Corte dei Conti, tenuto conto, altresì, che in tali ipotesi, manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;
- Ritenuto, per le suesposte ragioni, di poter oggettivamente sostenere che il presente atto non è soggetto al limite di spesa né devono essere fornite ulteriori motivazioni giacché l'incarico non rientra nelle competenze della struttura burocratica dell'ente e che, conseguentemente, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti, secondo il dettame del comma 11 della citata legge finanziaria 2005;
- Preso atto del parere fornito sul presente atto, per quanto di competenza, dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo rispettivamente ai sensi dell'art. 3, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 quinquies, del D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.

D E L I B E R A :

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, al Dott. Giuseppe SCIELZO, nato ad Fiume il 5 aprile 1939, residente in Torino, Via Cristoforo Colombo, n. 15, un incarico di prestazione d'opera professionale, nella sua qualità di esperto qualificato di cui al Decreto Legislativo 230/95 ed esperto in Fisica Medica per i controlli di qualità e responsabile fisico per le risonanze magnetiche;
2. Di dare atto che, per le motivazioni in premessa dettagliate, il presente atto non è riconducibile alle fattispecie previste dall'art. 1, comma 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), non è soggetto al limite di spesa della legge finanziaria 2006, di prossima emanazione e che, conseguentemente, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti;
3. l'incarico decorre dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
4. l'Azienda si avvarrà delle prestazioni dell'incaricato definite nell'allegata bozza contrattuale, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato di pag. 2);
5. i pagamenti relativi alle suddette prestazioni, valutati complessivamente in presunti € 56.300,00 (IVA inclusa) saranno effettuati sulla base delle fatture che perverranno al conto 3 10 04 30 del piano dei conti anno 2008;
6. di trasmettere altresì la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10, al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Direttore Generale
Dott. Alberto ANDRION

firma

Torino, lì

 Azienda Ospedaliera CTO/CRF/M. ADELAIDE	DELIBERAZIONE	MOD PG 423.02-12 revisione 1 del 18/04/2007	
		approvazione	emissione
		Direttore Generale	Rappresentante della Direzione

Nota 1: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n. 470	/DG/2007/DSA	del 5.11.07
----------------------	--------------	-------------

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. SCIELZO GIUSEPPE IN QUALITA' DI ESPERTO QUALIFICATO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 230/95 ED ESPERTO IN FISICA MEDICA PER I CONTROLLI DI QUALITA' E RESPONSABILE FISICO PER LE RISONANZE MAGNETICHE.

Tra

l'Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F./MARIA ADELAIDE (nel seguito: Azienda) - cod. fisc. e part. I.V.A. n.06817560011 - nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Alberto ANDRION, nato a Carignano, il 23 maggio 1948, e domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima in (10126) Torino, - Via Zuretti, n. 29,

e

il Dott. Giuseppe SCIELZO (nel seguito il contraente) nato a Fiume il 05.04.1939 e residente a Torino (10100) Via Cristoforo Colombo n. 15 n. cod. fiscale SCLGPP39D05D620V - n. partita I.V.A. 09128590016, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto

Il contraente si impegna a svolgere la propria attività di consulenza al fine di fornire adeguato supporto all'Azienda nella sua qualità di esperto qualificato di cui al decreto legislativo 230/95 ed esperto in fisica medica per i controlli di qualità e responsabile fisico per le risonanze magnetiche.

Art. 2

Modalità di erogazione della prestazione

Le prestazioni di consulenza vengono rese presso la sede dell'Azienda. Gli accessi vengono effettuati in date ed orari concordati con la Direzione Sanitaria.

Art. 3

Corrispettivo

L'Azienda a fronte delle prestazioni in argomento versa al contraente il compenso mensile di € 3.753,50, esclusi gli oneri fiscali.

I pagamenti avvengono su base mensile.

Art. 4

Polizze Assicurative

Il contraente stipula accollandosene gli oneri, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per il caso di infortuni. Copia della polizza è trasmessa all'Azienda.

Art. 5

Durata

Il presente contratto ha durata dal 01.01.2008 al 31.12.2008.

Art. 6

Divieto di delega all'esecuzione delle prestazioni

Il contraente deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi della collaborazione di ausiliari, purchè l'attività in questione venga svolta sotto la propria direzione e responsabilità.

Art. 7

Norma di rinvio

Le parti convengono che, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 8

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il contraente autorizza l'Azienda al trattamento dei propri dati personali, finalizzato all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per eventuali ulteriori fini individuati da espressa previsione legislativa.

Il contraente è altresì tenuto al rispetto D.Lgs 196/03 per quanto concerne il trattamento dei dati facenti capo all'Azienda medesima.

Pagina 3 di 3

 Azienda Ospedaliera CTO/CRF/M. ADELAIDE	DELIBERAZIONE	MOD PG 423.02-12 revisione 1 del 18/04/2007	
		approvazione	emissione
		Direttore Generale	Rappresentante della Direzione

Nota 1: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n. 470	/DG/2007/DSA	del 5.11.07
----------------------	--------------	-------------

Art. 9

Regime fiscale

Le spese di quest'atto inerenti e conseguenti fanno interamente carico al contraente.

Il presente contratto, debitamente sottoscritto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con relativo onere a carico del contraente.

Torino, lì

IL CONTRAENTE

Dott. Giuseppe SCIELZO

**Per l'Azienda C.T.O./C.R.F./M. ADELAIDE
IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Alberto ANDRION